



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 Registro Delibere

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D. Lgs 23.06.2011 N. 118 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025.

L'anno duemilaventisei il giorno **nove** del mese di marzo alle ore **12:48** e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	Michelangelo Giansiracusa	Sindaco		X
2	Emanuele Rossitto	Vice Sindaco	X	
3	Laura Grazia Spagnuolo	Assessore	X	
4	Sebastiano Mario Urso	Assessore		X
5	Giuseppe Vinci	Assessore	X	

Presiede il Vice Sindaco, **Emanuele Rossitto**

Partecipa il Segretario Comunale, **dott. Andrea Fragapane**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato, presso la sede comunale, la presenza del Vice Sindaco Emanuele Rossitto e dell'assessore Vinci Giuseppe e da remoto tramite videochiamata Whatsapp la presenza dell'assessore Laura Grazia Spagnuolo, come da Delibera della G.C. n. 67 del 14.04.2022, avente ad oggetto: "Sedute di Giunta Comunale in videoconferenza – approvazione modalità".

Risultano assenti il Sindaco avv. Michelangelo Giansiracusa e l'Assessore Sebastiano Mario Urso.

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e, con separata votazione, hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta, ha firmato tutti gli atti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118
Data	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE FINANZIARIO CONTABILE

ATTESTA di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno, e formula la seguente proposta deliberativa.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 28/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 28/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 24/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2024 e la Relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 10/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati, ai sensi degli artt. 174 - ter, 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 - ✓ la Variazione di assestamento generale al bilancio 2025/2027;
 - ✓ il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2027;
 - ✓ la verifica dello stato di attuazione dei programmi 2025/2027.

DATO ATTO, altresì, che:

- occorre procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del loro inserimento nel Rendiconto della gestione 2025;
- alla luce del “principio di competenza finanziaria potenziata” in vigore dal 1° gennaio 2015 ex D.Lgs. n. 118/2011 e Allegato 4/2, i residui attivi e passivi di cui agli artt. 189 e 190 del TUEL, devono essere “revisionati” in termini di mantenimento, cancellazione e reimputazione degli stessi, tenendo conto della loro esigibilità/scadenza;

VISTE e RICHIAMATE a tale riguardo le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, di richiamo degli allegati obbligatori del rendiconto della gestione degli enti locali di cui ai punti m) e n) del comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e l’elenco dei crediti inesigibili;
- D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): articolo 228, comma 3, in cui si stabilisce che, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- D.lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4, il quale stabilisce che *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, provvedono, annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.*

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

- Allegato 4/2 - D.Lgs. n. 118/2011: Punto 8.10 (*“Riaccertamento dei residui in esercizio provvisorio”*);
- Allegato 4/2 - D.Lgs. n. 118/2011: Punto 9.1 (*“Gestione dei residui e deliberazione giuntale di riaccertamento ordinario corredata dal parere dei revisori”*);
- Allegato 4/2 - D.Lgs. n. 118/2011: Punto 11.10 (*“Riaccertamento dei residui”*);

RICHIAMATO inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- Allegato 4/2 - D.Lgs. n. 118/2011: Punto 11.10 (*“Riaccertamento dei residui”*);
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento

ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

DATO ATTO inoltre che il principio contabile della contabilità finanziaria è stato aggiornato nel corso del 2021 (DM 01/09/2021) con riferimento all'imputazione delle entrate rateizzate, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione; tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui e che la rateizzazione delle entrate risulti da atti formali, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente;

DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha trasmesso ai vari Responsabili di Settore la nota prot. 566 del 22.01.2026 recante all'oggetto:

- *Revisione residui attivi e passivi ai fini del rendiconto 2025 – Invio dati per riaccertamento ordinario.*
- *Richiesta redazione Determinazione Dirigenziale per riaccertamento ordinario dei residui di competenza di ogni singolo settore.*
- *Richiesta seguenti attestazioni:*
 - 1. *Attestazione per mantenimento Residui Attivi e Passivi esercizio 2025 e precedenti;*
 - 2. *Attestazione in merito all'insussistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2025;*
 - 3. *Attestazione in merito all'insussistenza di passività potenziali alla data del 31/12/2025.*

CONSIDERATO che i Responsabili di Settore hanno riscontrato la superiore richiesta redigendo le seguenti determinazioni dirigenziali recanti tutte all'oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2025":

- Determina Dirigenziale del I Settore nr. 48 del 25/02/2026;
- Determina Dirigenziale del II Settore nr. 21 del 26/02/2026;
- Determina Dirigenziale del III Settore nr. 77 del 25/02/2026;
- Determina Dirigenziale del IV Settore nr. 8 del 26/02/2026;
- Determina Dirigenziale del V Settore nr. 18 del 12/02/2026;

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha rilasciato la seguente attestazione:

“Si Dichiara sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2025 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”;

PRESO ATTO delle suelencate determinazioni dirigenziali dei Responsabili di Settore da cui si evince, per ogni singolo responsabile di settore, l’effettuazione della revisione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025, ognuno per quanto di rispettiva competenza *ratione materiae* ed alla luce del “principio di competenza finanziaria potenziata” in vigore dall’01/01/2015 ex D.Lgs. n.118/2011 e Allegato 4/2;

RILEVATO che le entrate e le spese sono state riaccertate, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti relativi;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

DATO ATTO che nell’ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi, l’Ente ha proceduto ad una puntuale verifica della sussistenza del titolo giuridico del credito, della sua esigibilità e della concreta possibilità di riscossione, nel rispetto dei principi di prudenza, veridicità e attendibilità del bilancio, come declinati dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). In particolare, la valutazione dei residui attivi è stata effettuata tenendo conto della loro anzianità, della natura del credito, dello stato delle eventuali procedure di riscossione avviate e delle concrete prospettive di realizzo, in coerenza con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, secondo cui la permanenza di residui attivi vetusti nel conto del bilancio costituisce un’evenienza eccezionale che richiede un’adeguata e stringente motivazione, al fine di evitare una rappresentazione non veritiera del risultato di amministrazione e degli equilibri complessivi di bilancio. In tale contesto, l’Ente ha applicato un criterio graduato di valutazione, distinguendo i residui attivi in relazione alla loro anzianità:

– per quelli di formazione più recente, è stata verificata la persistente esigibilità del credito;

– per quelli di maggiore anzianità, è stata effettuata una valutazione particolarmente rigorosa circa l’opportunità del loro mantenimento, motivando puntualmente le ragioni della conservazione ovvero procedendo al loro stralcio in presenza di elementi oggettivi di inesigibilità. Con riferimento ai residui attivi di più remota formazione, l’Ente ha tenuto conto del principio secondo cui il mero protrarsi nel tempo di procedure di riscossione coattiva non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a dimostrare la concreta esigibilità del credito, ma può anzi rappresentare indice della sua incerta realizzabilità, imponendo una valutazione improntata a particolare prudenza. Le determinazioni assunte risultano pertanto coerenti con l’obbligo dell’Ente di assicurare una rappresentazione attendibile e trasparente della propria situazione finanziaria, fermo restando il congruo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, e sono finalizzate a prevenire il mantenimento di poste attive prive di effettiva capacità di riscossione, in linea con i più recenti indirizzi della magistratura contabile, tra cui quelli espressi dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 55/2024 e dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 144/2023.

La Sezione regionale di controllo della Lombardia con la citata deliberazione n. 55/2024 ha affermato che l’impropria permanenza di residui attivi vetusti nel conto del bilancio, oltre ad “inquinare” la genuina determinazione del risultato di amministrazione, ha ricadute negative sugli equilibri del bilancio, e che sebbene il principio contabile applicato 4/2 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi, trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un’evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente.

La Sezione regionale di controllo delle Marche che con la deliberazione n. 144/2023 ha fornito una lettura particolarmente rigorosa delle regole contabili relative alla classificazione dei residui attivi. Detta deliberazione classifica infatti i residui attivi, secondo l’anzianità, nel seguente modo:

- **anzianità fino a 3 anni:** il residuo attivo si presume esigibile, salvo dimostrare l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
- **anzianità compresa tra 3 e 5 anni:** il residuo attivo non si presume né esigibile né inesigibile e occorre motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- **anzianità superiore a 5 anni:** il residuo attivo si presume inesigibile, salvo dimostrare l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza.

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei prospetti contabili allegati al presente provvedimento, da cui risultano che sono stati mantenuti a residui attivi e passivi unicamente quelli per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2025, mentre sono stati complessivamente:

- ✓ eliminati residui attivi, inesigibili, (come da Conto di Bilancio) per un totale di 291.692,82 in assenza di obbligazioni perfezionate, con opportuna motivazione della loro cancellazione;
- ✓ eliminati residui passivi, insussistenti (come da Conto di Bilancio) per un totale di 309.679,60 in assenza di obbligazioni perfezionate, con opportuna motivazione in merito alla loro cancellazione;
- **RESIDUI ATTIVI mantenuti al 31/12/2025: € 5.543.303,48 (somma da riportare al 01/01/2026):** di cui € 2.668.783,71 riguardanti Residui attivi da esercizi precedenti ed € 2.874.519,77 riguardanti Residui attivi da esercizio di Competenza;
- **RESIDUI PASSIVI mantenuti al 31/12/2025: € 7.085.774,13 (somma da riportare al 01/01/2026):** di cui € 3.339.526,49 riguardanti Residui passivi da esercizi precedenti ed € 3.746.247,64 riguardanti Residui passivi da esercizio di Competenza;

VISTE le seguenti Attestazioni / Dichiarazioni rilasciate dai Responsabili di Settore, allegate alla presente proposta deliberativa per formarne parti integranti e sostanziali:

1. **Attestazione in merito all'insussistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2025:** ogni singolo responsabile di settore ha attestato quanto segue:

< Di non essere a conoscenza dell'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2025, per quanto riguarda i capitoli di propria competenza, assegnati con gli atti deliberativi più sopra richiamati >.

Dalle attestazioni di cui al superiore punto 1, ai fini della redazione del Rendiconto della Gestione 2025, non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere al 31/12/2025;

2. **Attestazione in merito all'insussistenza di passività potenziali alla data del 31/12/2025:** I Responsabili di settore sulla base del principio contabile Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in materia di passività potenziali a seguito di contenzioso a carico del bilancio comunale (pt. 5.2 - lett. h del suddetto Principio) ha attestato quanto segue:

< Di non essere a conoscenza dell'eventuale esistenza di passività potenziali, né di cause pendenti da cui possano derivare rischi di soccombenza a carico del bilancio comunale alla data del 31/12/2025 >.

Dalle attestazioni di cui al superiore punto 2, ai fini della redazione del Rendiconto della Gestione 2025, non risulta alcuna conoscenza, da parte dei responsabili di settore, di passività potenziali né di cause pendenti da cui possano derivare rischi di soccombenza a carico del bilancio comunale al 31/12/2025;

3. **Attestazione mantenimento Residui Attivi e Passivi esercizio 2025 e precedenti:** ogni singolo responsabile di settore ha dichiarato quanto segue:

< Si dichiara sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2025 e precedenti in quanto le prestazioni

sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011>.

RICHIAMATO il comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. n.118/2011 laddove si statuisce che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;

DATO ATTO che, ai sensi delle citate disposizioni normative, la competenza all'adozione del presente provvedimento è della Giunta Comunale, previo parere del Revisore dei Conti;

VISTO l'allegato parere FAVOREVOLE del Revisore dei Conti, giusto verbale n. 03 del 05/03/2026 (prot. n. 1987 del 06/03/2026);

Verificato che ai sensi dell'art.53 della legge 142/1990, recepito dalla L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE;
- Il responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n.118/2011;
- i vigenti principi contabili applicati;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 12/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, di:

1. **DI APPROVARE** le risultanze del **Riaccertamento Ordinario al 31.12.2025 dei Residui Attivi e Passivi** contenute nei prospetti contabili allegati al presente provvedimento, da cui risultano che sono stati mantenuti a residui attivi e passivi unicamente quelli per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2025, mentre sono stati complessivamente:
 - ✓ eliminati residui attivi, inesigibili, (come da Conto di Bilancio) per un totale di 291.692,82 in assenza di obbligazioni perfezionate, con opportuna motivazione della loro cancellazione;
 - ✓ eliminati residui passivi, insussistenti (come da Conto di Bilancio) per un totale di 309.679,60 in assenza di obbligazioni perfezionate, con opportuna motivazione in merito alla loro cancellazione;
 - ✓ **RESIDUI ATTIVI mantenuti al 31/12/2025: € 5.543.303,48 (somma da riportare al 01/01/2026):** di cui € 2.668.783,71 riguardanti Residui attivi da esercizi precedenti ed € 2.874.519,77riguardanti Residui attivi da esercizio di Competenza;

- ✓ **RESIDUI PASSIVI mantenuti al 31/12/2025: € 7.085.774,13 (somma da riportare al 01/01/2026):** di cui € 3.339.526,49 riguardanti Residui passivi da esercizi precedenti ed € 3.746.247,64 riguardanti Residui passivi da esercizio di Competenza;
- 2. **DI DISPORRE** l'inserimento dei residui attivi e passivi nel Conto del bilancio 2025, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2025;
- 3. **DI PRENDERE ATTO** del parere FAVOREVOLE espresso dal Revisore dei Conti, giusto Verbale n. 03 del 05/03/2026, assunto al Protocollo generale al n. 1987 del 06/03/2026 e allegato alla presente proposta;
- 4. **DI DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Puzzo

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SERVIZIO FINANZIARIO" and "COMUNE DI..." around a central emblem. The signature is a fluid, cursive script that extends across the stamp and into the surrounding white space.



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

OGGETTO: ART.3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025.

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- ☒ Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- ☐ Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- ☐ Non dovuto in quanto atto di indirizzo politico.
- Ferla, li 06/03/2026

Il Responsabile del Settore
Dott. G. Puzzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- ☒ Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- ☐ Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- ☐ Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- Ferla, li 06/03/2026

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. G. Puzzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato;
- ☒ DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

VISTO l'OREL

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- 1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di provvedere
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12,- co.2 della L.R. n. 44/91.



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

Deliberazione di G.C. n. 14 del 9/3/2026

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

Il Vice Sindaco

Emanuele Rossitto

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea Fragapane

LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):

☒ **X) Dichiarata immediatamente esecutiva in data** 09/03/26

B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 9/3/26

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Fragapane